




FEDERTURISMO
CONFINDUSTRIA

CURA ITALIA 2

Proposte per il sostegno
e il rilancio del turismo



INDICE

Introduzione	5
<u>MISURE TRASVERSALI PER IL SETTORE TURISTICO</u>	6
Proposte fiscali	6
1) Sospensione versamenti addizionali regionali e comunali	6
2) Proroga versamenti ritenute e contributi al 30 settembre 2020	6
3) Abolizione IMU per il 2020	6
4) Anno bianco	6
5) Credito d'imposta per riduzione di fatturato	6
6) Detrazione per servizi turistici (Bonus Vacanza)	7
7) Credito d'imposta locazioni	7
8) Detrazione fiscali per pacchetti turistici o singoli servizi	7
9) Rimozione limite 2 milioni fatturato per accedere agli sgravi fiscali	7
10) Riduzione temporanea imposte su immobili strumentali attività turistiche	8
Proposte per gli ammortizzatori sociali	8
11) Semplificazione accesso ammortizzatori sociali per "emergenza Covid-19" e semplificazione procedura CIGS	8
12) Proroga di tutti gli ammortizzatori sociali per "emergenza Covid-19"	8
13) Cassa integrazione anche per gli assunti dopo il 23 febbraio	9
14) Accesso semplificato agli ammortizzatori sociali anche nel caso di ripresa delle attività nel 2020	9
15) Prolungamento Naspi per i lavoratori stagionali	9
16) Decontribuzione totale del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel 2020	10
17) Decontribuzione parziale del costo del lavoro per il 2020 per il personale non stagionale	10
18) Superamento del Decreto Dignità	10
Proposte per l'accesso al credito	11
19) Credito finanziario agevolato	11
20) Programmi di investimenti turistici	11
21) Fondo liquidità	11
22) Riprogrammazione fondi strutturali	11
Proposte per la semplificazione e la promozione	12
23) Autorizzazione unica	12
24) ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo	12
25) Misure di promozione a sostegno delle aree più colpite	13
26) Deducibilità erogazioni liberali emergenza Covid-19	13



<u>MISURE SPECIFICHE PER LE SINGOLE FILIERE</u>	13
STRUTTURE RICETTIVE	13
• Misure per gli affitti	13
• Imposte sugli Immobili Turistico Ricettivi	14
• Imposta di soggiorno	14
• Misure di contenimento del costo del lavoro	14
• IVA	15
• Utenze	15
IMPRESSE DEL TURISMO ORGANIZZATO (<i>Tour Operator e Agenzie di Viaggio</i>)	15
• Istituzione di un Fondo Nazionale Emergenze per il comparto del turismo organizzato (TO/ADV)	15
• Buono Vacanza per acquisto viaggi presso TO e ADV italiane	15
• Riduzione IVA 74-ter dal 22% al 10%	15
• Provvedimenti urgenti in materia di rimborsi IVA per imprese a credito	18
• Accesso al credito non solo per le PMI	20
• Disciplina dei voucher per le Agenzie di Viaggi	20
TERME	20
• Misure per favorire la ripresa del settore termale	20
IMPRESSE DELLA MEETING INDUSTRY	23
• Misure a sostegno della Meeting Industry	23
NAUTICA	23
• Riduzione del 50% dei canoni demaniali per il 2020	23
TRASPORTO AEREO	24
• Fondo trasporto aereo	24
• “Tassa sul rumore” e tassa comunale	24
AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	24
• Misure a sostegno del trasporto pubblico di persone	24
TAX FREE SHOPPING	26
• Estensione sospensioni versamenti al Tax Free Shopping	26
• Abbassamento soglia “Minimum Spending” Tax Free Shopping	26
CAMBIIVALUTE	27
• Estensione sospensioni versamenti ai cambiavalute	27
PARCHI A TEMA E SPETTACOLO VIAGGIANTE	27
• Inclusione parchi divertimento fra imprese turistiche	27
• Occupazione suolo pubblico	27



● Indennità stagionali	27
● Lavoratori stagionali non ancora assunti	27
● Semplificazione rilascio licenza	28
● Sospensione utenze e tributi locali	28
CAMPEGGI, TURISMO ALL'ARIA APERTA E STABILIMENTI BALNEARI	28
● Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto	28
● Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime	28
IMPRESE DELL'INTRATTENIMENTO	29
● Ammortizzatori sociali lavoratori intermittenti	29
● Sospensione pagamento affitti e tutela morosi/inadempienti	29
● Nuove linee di credito	29
● Rimborsi IVA	29
APPALTI/CONCESSIONI MUSEALI	30
● Indennità imprese culturali e creative	30
● Prolungamento contratto pubblico di servizio alle imprese culturali e creative	30



Introduzione

Federturismo Confindustria rappresenta **20 filiere dell'industria turistica per un totale di oltre 9000 imprese**. Tra i nostri soci vi sono alberghi, strutture termali, agenzie di viaggio, tour operator, settore nautico e porti turistici, stabilimenti balneari e campeggi, ma anche parchi a tema e spettacolo viaggiante, ostelli della gioventù, impianti di risalita a fune, imprese dell'intrattenimento e discoteche, catering aereo e gestori aeroportuali, servizi di Tax Free Shopping e il travel retail, autotrasporto viaggiatori e trasporto ferroviario, tutto il comparto del M.I.C.E., i centri sportivi aziendali e i musei d'impresa.

Come noto, la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese ha messo letteralmente in ginocchio il turismo, un settore che in Italia vale il **13% del PIL**, con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi di euro, e caratterizzato da alti livelli di occupazione **a ogni grado di formazione: oltre 4.2 milioni di lavoratori**.

Ci troviamo nella condizione, peraltro in continuo peggioramento, di non poter più nemmeno stimare le perdite di medio e lungo periodo, in termini occupazionali e di fatturato. Il *World Tourism and Travel Council* stima per l'Italia una perdita nel 2020 di circa **30 miliardi di euro**. Purtroppo è verosimile ritenere che anche questa previsione dovrà essere aggiornata al rialzo. Gli analisti concordano sulla previsione che la ripresa del mercato non avverrà prima dell'inizio del 2021 e che la pandemia abbia bruciato 60 anni di turismo. Uno studio del Cerved Group stima che se l'emergenza del Coronavirus finisse a maggio, per le imprese italiane, nel 2020-2021, verrebbe bruciato un giro d'affari complessivo di 275 miliardi di euro, ma nel caso in cui l'emergenza dovesse protrarsi fino a dicembre, la perdita sarebbe di **641 miliardi**. Nello specifico il fatturato degli alberghi scenderebbe dai 12,5 miliardi del 2019 ai 3,3 miliardi di quest'anno con un crollo del 73% che sarebbe seguito da agenzie di viaggio, tour operator (- 68%) e aeroporti (-50%).

La **Commissione Europea**, nel definire il **Quadro Temporaneo delle misure per gli Aiuti di Stato** diretti a fronteggiare l'emergenza (Comunicazione 2020/C 91 I/01) ha sottolineato che i **settori del trasporto e del turismo** sono tra quelli **maggiormente colpiti** dalle restrizioni adottate dagli Stati membri per contenere la diffusione dell'epidemia. La stagione 2020 è già irrimediabilmente compromessa, abbiamo di fronte **una paralisi totale del turismo incoming, outgoing, di quello interno e del business travel, delle fiere e dei congressi così come di tutti i servizi ancillari**.

Si sottolinea infine che le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare tali perdite nel breve termine. I **tempi di rientro alla normalità saranno lunghi, in particolare per la clientela internazionale** che costituisce la metà del nostro mercato.

In questa fase critica di emergenza sanitaria, ma anche socio-economica, le aziende hanno bisogno sia di un intervento rapido e decisivo a supporto della loro attività (come la dilazione delle scadenze fiscali e contributive o il credito d'imposta sugli affitti), sia di una spinta alla ripartita.

Di seguito le nostre proposte per sostenere e rilanciare il settore. Auspichiamo che possano essere accolte nei prossimi provvedimenti.



A) MISURE TRASVERSALI PER IL SETTORE TURISTICO

Proposte fiscali

1. Sospensione versamenti addizionali regionali e comunali

Anche in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, si propone di allargare la sospensione dei termini per i versamenti delle ritenute IRPEF di cui all'art. 23 e 24 del SPR n. 600/1973, accordata alle filiere maggiormente colpite dall'epidemia da Covid-19 dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020, anche al versamento delle trattenute delle addizionali regionale e comunale.

2. Proroga versamenti ritenute e contributi al 30 settembre 2020

Considerata la crisi gravissima del settore, si richiede lo spostamento al termine della stagione turistica estiva 2020 del versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973 e dei versamenti contributivi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Contemporaneamente, la possibile rateizzazione del versamento viene ridotto da 5 rate mensili di pari importo a 3 rate mensili di pari importo in modo che i versamenti vengano effettuati comunque entro il corrente anno di bilancio. Come già indicato nella relazione al DL 18/2020, la stima dell'importo sospeso non cambia (euro 2.043 milioni)

3. Abolizione IMU per il 2020

Per aiutare i soggetti più danneggiati dal Covid-19 già individuati dall'art. 8, comma 1 del Decreto 2 marzo 2020 n. 9 e dall'art. 61, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 si propone l'abolizione del versamento IMU per l'anno 2020 nelle due componenti: acconto entro il 16 giugno 2020 e saldo entro il 16 dicembre 2020.

Oltre all'aspetto finanziario in termini di minore uscita di cassa, per le imprese vi sarà un miglioramento del risultato economico dell'esercizio dovuto al minore costo.

Inoltre, a fronte del minor versamento della nuova IMU sugli immobili strumentali per l'anno 2020 vi è un risparmio per l'Erario dovuto alla mancata deducibilità dal reddito di impresa del 60% dell'importo non versato. Di seguito la proposta normativa:

“I soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ed all'art. 61, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 non devono versare per l'anno 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in relazione agli immobili strumentali utilizzati.”.

4. Anno bianco

Al fine di preservare la liquidità delle imprese, immetterla nell'economia reale, si richiede di istituire un anno bianco con riferimento all'anno fiscale 2020. Si chiede pertanto che nessuna imposta venga versata per l'anno 2020 e che quelle da versarsi in seguito siano calcolate effettuando la media dei fatturati e dei redditi prodotti nel 2020 e nel 2021.

5. Credito d'imposta per riduzione di fatturato

Come si sottolineava all'inizio, le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare in breve tempo le perdite di fatturato subite, soprattutto per la



clientela internazionale, che costituisce la metà del nostro mercato. Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale alla perdita di fatturato. Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici

6. Detrazione per servizi turistici (Bonus Vacanza)

Per incentivare la ripresa del turismo nel Paese si propone di introdurre una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistici per viaggi in Italia. Tale misura non si dovrebbe rivolgere unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità. Sarebbe inoltre compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, in quanto rappresenterebbe un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

7. Credito d'imposta locazioni

Un tema che preoccupa profondamente i nostri imprenditori è quello dei canoni di locazione (o dei contratti di subconcessione a seconda dei casi). Qualcuno già dal 23 febbraio (come le discoteche o i locali dell'intrattenimento), qualcuno poco dopo ha assistito (per chiusura da Decreto o per inevitabile crollo della domanda) a un azzeramento del fatturato e conseguente assenza di flusso di cassa e liquidità. Ciò vuol dire che in questo momento le imprese della filiera turistica non riescono o fanno davvero molta fatica a pagare il dovuto. Auspicando in una moral suasion da parte delle Istituzioni che inviti i proprietari degli immobili a tenere ora, nei confronti dei locatari o dei subconcessionari, un comportamento virtuoso e comprensivo della situazione del tutto eccezionale di difficoltà sopravvenuta in cui si trovano, avanziamo una proposta che potrebbe dare loro respiro. Proponiamo che le attività imprenditoriali di cui all'art. 8, comma 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9 e dell'art. 61, comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (a cui andrebbero aggiunti segmenti ancora esclusi come il Tax Free Shopping e i cambiavalute) non proprietarie dell'immobile si vedano riconosciuto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o del 60% dell'importo pagato dal gestore dell'attività a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

8. Detrazione fiscali per pacchetti turistici o singoli servizi

Conclusa la fase emergenziale, per stimolare la domanda proponiamo di riconoscere delle agevolazioni di carattere fiscale ai soggetti che acquistino pacchetti turistici o singoli servizi turistici da fruire in ambito nazionale a beneficio dell'intero sistema Paese.

9. Rimozione limite 2 milioni fatturato per accedere agli sgravi fiscali

Rimozione del limite di 2.000.000 € fatturato al 31/12/2019 per tutte le aziende rientranti nelle filiere dei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19 così da poter accedere agli sgravi fiscali previsti dal decreto "Cura Italia".



10. Riduzione temporanea imposte su immobili strumentali attività turistiche

Si propone una riduzione temporanea (valutiamo utile la durata di tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività individuate dall'art. 61 del Decreto Cura Italia, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, sarebbe opportuno prevedere che la riduzione d'imposta spetti a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

Proposte per gli ammortizzatori sociali

11. Semplificazione accesso ammortizzatori sociali per “emergenza Covid-19” e semplificazione procedura CIGS

Al fine di accelerare l'accesso dei lavoratori a tutti gli ammortizzatori sociali con causale “emergenza Covid-19” si richiede di poter presentare la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale anche senza aver preventivamente esperito la procedura di informazione e consultazione sindacale preventiva.

Inoltre si richiede, per le domande di CIGS presentate nel 2020 da aziende appartenenti al settore del turismo e del trasporto aereo:

- l'applicazione automatica, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa, dell'art. 7, comma 5, del D.lgs. 148/2015 relativo al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinario da parte dell'INPS (incluso l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante);
- soppressione del contributo addizionale a carico dell'impresa di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per l'intero periodo di utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- emanazione dei decreti di CIGS attualmente in esame da parte del Ministero del Lavoro, nonché sollecito sblocco per le aziende multilocalizzate delle convocazioni da parte della DG rapporti di lavoro per l'espletamento dell'esame congiunto di cui all'art. 24, commi 2 e 3, D.lgs. 148/2015;
- consentire il ricorso a CIGS/Solidarietà, limitatamente al periodo indicato negli specifici accordi, anche laddove fosse già esaurito il limite massimo previsto dalla normativa nel quinquennio mobile, eliminando conseguentemente anche i limiti percentuali massimi individuali e/o collettivi di riduzione oraria attualmente previsti e l'elaborazione del piano di risanamento, nonché prevedere un periodo superiore gli attuali 12 mesi;
- esonero, in caso di domanda di CIGS per crisi aziendale determinata da evento improvviso ed impreveduto estraneo alla gestione aziendale di cui all'art. 2, comma 3, DM n. 94033/2016, dall'onere di allegazione del piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), DM n. 94033/2016;
- disapplicazione del tetto massimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.lgs. 148/2015.

12. Proroga di tutti gli ammortizzatori sociali per “emergenza Covid-19”

L'attuale durata degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza Covid-19”, nove settimane, appare del tutto insufficiente. È evidente che l'esigenza di contrazione dell'attività lavorativa del personale coprirà senza alcun dubbio un lasso temporale più lungo, sino, almeno, alla fine dell'anno in corso. Se richiede quindi la proroga di tutti gli ammortizzatori fino al 31 dicembre 2020.



13. Cassa integrazione anche per gli assunti dopo il 23 febbraio

L'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo prevede la possibilità di collocare in cassa integrazione, con intervento dell'assegno ordinario (per le imprese quali quelle del turismo che versano il FIS), il personale assunto alla data del 23 febbraio 2020. Tale misura è gravemente iniqua e penalizzante tanto per le imprese che per i lavoratori, dal momento che una vasta quantità delle imprese del comparto hanno, in data successiva al 23 febbraio ma prima della data di pubblicazione dei DPCM 8 marzo e seguenti, provveduto a sottoscrivere contratti di assunzione e/o impegni alla assunzione con dipendenti in vista della imminente apertura delle proprie strutture. Per costoro, nessuna misura di sostegno al reddito è prevista, lasciando nei fatti le imprese onerate della potenziale esposizione al costo del lavoro di una assunzione valida ed efficace, pur nella impossibilità di darvi seguito attesa la chiusura imposta dalle norme di lockdown, ed inseguito ad esse, verosimilmente, alla totale assenza di clientela. Una misura da approvare con urgenza è, quindi, lo slittamento del termine del 23 febbraio come requisito oggettivo per l'accesso agli ammortizzatori sociali al 17 marzo, data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia. Il tutto sempre con pagamento diretto da parte dell'INPS.

14. Accesso semplificato agli ammortizzatori sociali anche nel caso di ripresa delle attività nel 2020

In mancanza di una misura di protezione, l'attuale situazione di incertezza non consentirà alle imprese, in fase di ripresa delle attività nel corso della stagione in corso, di procedere a nuove assunzioni dal momento che la domanda potrebbe subire, in questa fase, oscillazioni tali da risultare incompatibile con la contrattualizzazione delle risorse secondo gli strumenti ordinari a disposizione. Tale situazione potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle assunzioni del personale delle imprese turistico ricettive che, in un anno "normale", si verificano in Italia durante il periodo primaverile estivo. A tal fine si rende necessario, per il solo anno 2020, prevedere la possibilità per le imprese che diano corso alla ripresa delle attività nel corso della stagione 2020, di poter assumere il personale e, qualora si trovino nella impossibilità di occuparlo, tutto o in parte, durante la finestra temporale di vigenza del contratto stagionale, di poterlo - altresì collocare temporaneamente in cassa integrazione con deroga ai limiti legali di accesso agli ammortizzatori sociali, senza quindi una causale specifica, senza contributi aggiuntivi e soprattutto senza che debba sussistere una anzianità di lavoro effettivo in capo al singolo lavoratore. Il tutto sempre con pagamento diretto da parte dell'INPS.

15. Prolungamento Naspi per i lavoratori stagionali

La crisi in atto lascia da più parti presagire un crollo della domanda turistica per l'anno in corso, con un abbattimento drastico dei consumi e, quindi, dei posti di lavoro, che saranno ridotti in maniera proporzionale al contenimento della domanda di servizi. Assume quindi valore sociale di carattere primario la previsione di misure volte a tutelare il reddito dei lavoratori stagionali che, in questo momento o nei mesi a venire, resteranno privi del contratto di lavoro dipendente. Ciò a garanzia del sostentamento delle loro famiglie, spesso monoreddito, ed anche dell'economia locale dei centri ove questi hanno residenza/stabile dimora, che risentiranno in termini di calo dei consumi la riduzione delle possibilità di spesa delle famiglie. Assume quindi carattere di urgenza la previsione del prolungamento del trattamento NASPI.



16. Decontribuzione totale del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel 2020

Allo scopo di consentire alle imprese di sostenere l'occupazione, tenendo salda la capacità di reddito e di spesa della forza lavoro, e con l'obiettivo di agevolare l'assunzione di personale stagionale è necessario prevedere l'abbattimento del loro costo del lavoro per la stagione in corso. Tale abbattimento deve interessare tuttavia la sola componente di costo contributiva e non già reddituale, al fine di non intaccare la capacità di spesa dei singoli e quindi di consumo generalizzato nel mercato. Coerentemente, si propone per tutti i lavoratori stagionali assunti dal 1 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 la totale esenzione contributiva, sia per quanto riguarda la quota a carico del lavoratore che la parte a carico dell'azienda.

17. Decontribuzione parziale del costo del lavoro per il 2020 per il personale non stagionale

Con riferimento al personale dipendente assunto sia a tempo determinato che indeterminato ed impiegato in attività continuative nelle strutture ricettive (es. manutenzione, booking, e tutte le attività che non sono connotate da stagionalità con l'effetto di non potersi giovare delle relative disposizioni di favore in termini di assunzioni a tempo determinato), allo scopo di evitare, al termine della fase emergenziale in essere (e quindi venuto meno il vincolo al divieto di licenziamento collettivo o per ragioni oggettive disposto con l'art. 46 del DL n. 18/2020) la riduzione delle organizzazioni con esubero di personale, si rende necessario operare misure di contenimento temporaneo del costo del lavoro. Coerentemente, si propone per tutti i lavoratori dipendenti delle imprese del turismo con contratto di lavoro diverso da quello stagionale, la misura della decontribuzione del costo del lavoro nella misura del 50%, a valere per tutto l'anno 2020.

18. Superamento del Decreto Dignità

Priorità assoluta del momento è quello di incrementare a tutti i costi le facoltà assunzionali delle imprese, al fine di sostenere quanto più è possibile il reddito da lavoro. Occorre perciò rimuovere ogni limite alla libertà delle imprese di assumere anche con contratti di lavoro a tempo determinato, eliminando, ben oltre la stagionalità, il vincolo di carattere giuridico o previsto nei contratti collettivi che possa in qualche modo deprimere i livelli occupazionali. Per gli anni 2020 e 2021, pertanto, si rende necessario SUPERARE integralmente le modifiche restrittive apportate al D.Lgs. 81/2015 dal cd. decreto Dignità e pertanto:

- eliminare qualunque causale alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato ;
- consentire la proroga di tutti i contratti a termine in essere fino al 31 dicembre 2021 anche se ciò dovesse comportare uno sfioramento del limite temporale di 24 mesi (o del diverso limite previsto dai contratti collettivi);
- estensione del limite durata legale dei contratti a termine a 48 mesi;
- eliminazione di qualunque percentuale di contingentamento nelle assunzioni a termine, o con contratti di lavoro in regime di somministrazione a tempo determinato in staff leasing;
- eliminazione di qualunque costo integrativo o aggiuntivo nel caso di assunzione a tempo determinato.



Proposte per l'accesso al credito

19. Credito finanziario agevolato

Esigenza primaria è garantire alle imprese del settore adeguata liquidità per far fronte al momento di crisi in corso ed alla perdita dell'intera stagione 2020, i cui mancati introiti avranno necessariamente impatto sulle scadenze e gli impegni programmati in precedenza, mettendo sotto stress finanziario le organizzazioni. Per tali ragioni, si rende necessario consentire l'erogazione da parte del sistema creditizio di un credito pari ad una percentuale massima del 15% del fatturato dell'impresa richiedente nell'anno 2019. Il credito dovrà avere tasso, condizioni di restituzione agevolate in un arco temporale di 15 anni ed essere assistito da garanzia statale, onde evitare che il mancato saldo e/o il mancato rispetto di covenants bancari comporti un rischio di vendita a terzi con perdita della italianità. Le procedure creditizie dovranno essere snelle e veloci, con istruttorie semplificate. Nel caso di mancata apertura dell'impresa ed inattività nell'anno 2021, l'impresa richiedente sarà tenuta alla restituzione di quanto percepito.

20. Programmi di investimenti turistici

Per stimolare il rilancio degli investimenti e dell'offerta turistica in forma integrata nell'ambito di destinazioni turistiche si propone di prevedere la possibilità di supportare prioritariamente dei Programmi per Investimenti Turistici Strategici ed Integrati, ovvero Programmi di Investimenti Turistici attraverso le modalità e nelle forme dei Contratti di Sviluppo. In questa fase molto critica è necessario industrializzare il turismo costruendo e rendendo forte la rete di operatori pubblici e privati per preparare la ripartenza con la riallocazione delle risorse utili per il più efficace rilancio del settore.

Appare necessario sostenere un programma unitario di azioni, interventi, opere ed investimenti pubblici e privati utilizzando gli strumenti ad oggi già normati declinandoli per ogni singolo progetto di destinazione.

21. Fondo liquidità

Fondo di liquidità, con piano di ammortamento trentennale e garanzia pubblica. Viene concesso un fondo di liquidità nei confronti delle imprese turistiche, pari alla riduzione di fatturato subita nell'anno 2020 rispetto il fatturato registrato nell'anno 2019. Tale fondo di liquidità è concesso nella misura pari al 100% della riduzione del fatturato 2020 registrato dalle imprese turistiche rispetto all'anno 2019. Il fondo di liquidità avrà piano di ammortamento trentennale, al tasso annuo dello 0,5% e garanzia pubblica della Cassa Depositi e Prestiti, pari al 100% per importi erogati inferiori o pari a euro 5 milioni e del 90% per la quota degli importi erogati che risulti eccedente i 5 milioni di euro.

22. Riprogrammazione fondi strutturali

Nella fase di rilancio, che si spera possa arrivare quanto prima per le imprese turistiche, uno degli ambiti di intervento più rilevanti sarà quello delle risorse attivabili in forma agevolata per gli investimenti. Le risorse per investire da parte degli operatori saranno ridotte al lumicino, gli strumenti a garanzia del circolante saranno in qualche modo ed in forme diverse già stati utilizzati dalle Regioni. Gli stessi fondi residui posti sui Piani Operativi strutturali delle singole Regioni (FESR, FSE, FEASR) a valere sulla programmazione 2014-20, si stanno riprogrammando in funzione solo ed esclusivamente di sanità e capitale circolante per imprese. Federturismo chiede al MISE, in relazione alla



necessità di reperire fonti di finanziamento alternative e agevolate per le imprese del turismo, di creare una task force tecnica con il compito di monitorare gli strumenti alternativi attivabili con finalità di sviluppo (Fondi BEI, Fondi MISE vincolati alla progettualità, Fondi PON su imprese e competitività, Fondi per la cooperazione internazionale, etc.), verificandone consistenza, compatibilità con l'impiego previsto e modalità possibili di accesso per imprese.

Proposte per la semplificazione e la promozione

23. Autorizzazione unica

Al fine di superare al più presto l'attuale situazione di crisi e far fronte a tutte queste sfide appare necessario favorire lo sviluppo di progetti di recupero delle strutture esistenti e/o di nuovi interventi da parte degli operatori del settore turistico, attraverso la semplificazione ed il coordinamento delle procedure amministrative: in primo luogo, la proposta mira a delineare un'autorizzazione unica, da rilasciare all'esito di un percorso procedimentale unico per l'esame contestuale, nel contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, degli interventi da realizzare nel settore turistico, attraverso il ricorso agli istituti di semplificazione di cui gli artt. 14 e ss., l. 241/1990, e relativi meccanismi decisionali, individuando nella Regione la struttura competente per la cura del procedimento. È poi rimessa alle Regioni la disciplina di dettaglio del procedimento e, in particolare, l'individuazione della tipologia di interventi ammessi a fruire del procedimento autorizzativo unico.

Segue una proposta normativa:

“1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.”

24. ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Si ritiene indispensabile un coinvolgimento forte e strutturato dell'ENIT in tutte le attività di promozione previste dall'art. 72 del Decreto Cura Italia, al momento incomprensibilmente non previsto. Poiché il turismo è stato uno dei settori più colpiti avrà bisogno di una specifica azione di rilancio all'estero e l'ENIT è, e resta, lo strumento principale per farlo. Riteniamo quindi indispensabile prevedere che giochi un ruolo di primo piano in tutte le attività promozionali che si avvieranno a tempo debito.



25. Misure di promozione a sostegno delle aree più colpite

In considerazione della particolare gravità dell'impatto economico e di immagine dovuto all'emergenza Covid-19 sulle aree evidenziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, si propone, all'interno della strategia complessiva di promozione integrata, di dare priorità alle misure rivolte alla ricostruzione dell'immagine internazionale e di attrazione di investimenti rivolte alle zone maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19.

26. Deducibilità erogazioni liberali emergenza Covid-19

Non valutiamo adeguata la detrazione prevista per incentivare le erogazioni liberali a contrasto del Covid-19. Si propone l'introduzione di una deduzione senza limiti relativi e assoluti - se non di una superdeduzione, superiore al 100% - nell'anno di esercizio, per erogazioni liberali di denaro beni e servizi legati alla finalità del contrasto al Covid-19.

B) MISURE SPECIFICHE PER LE SINGOLE FILIERE:

STRUTTURE RICETTIVE

• Misure per gli affitti

Il tema degli affitti riguarda molta parte di operatori su tutto il territorio nazionale sia tra le grandi che tra le piccole e piccolissime imprese. È necessaria con la massima urgenza una misura a sostegno delle imprese che in assenza di ricavi si trovano oggi nella impossibilità di fare fronte al costo degli affitti e che vedono messa a rischio la sopravvivenza stessa dell'azienda.

Il decreto Cura Italia prevede una misura - peraltro molto parziale - con un credito d'imposta in favore dei negozi. Ne chiediamo l'estensione ed il potenziamento anche per gli immobili ad uso alberghiero.

In particolare, relativamente agli affitti si richiede:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. E' utilizzabile a decorrere dal 16 aprile 2020 e può essere utilizzato anche in relazione ai periodi d'imposta 2021 e



2022. Può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo, come definito dall'articolo 2359 del Codice civile.

3. La sospensione, fino al prossimo 31 agosto 2020, a richiesta dell'interessato dei termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico-ricettiva;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico-ricettive

4. La rateazione dei canoni non versati di cui al punto precedente; in particolare i canoni non versati ai sensi del comma 2, sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della sospensione in 36 rate mensili di pari importo

5. In aggiunta a quanto previsto dal DL Liquidità, è concessa fino al 31 dicembre 2020 una garanzia a titolo gratuito in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, alle imprese turistico-alberghiere con sede e/o con unità produttive in Italia per il pagamento dei canoni relativi a:

a) locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico-ricettiva;

b) per l'affitto di aziende turistico-ricettive;

6. La garanzia di cui al comma 4 è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 10 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 2 anni

- **Imposte sugli Immobili Turistico Ricettivi**

Si propone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta dovrebbe spettare a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

- **Imposta di soggiorno**

Azzeramento almeno per un anno e depenalizzazione delle sanzioni per mancato/ritardato versamento.

- **Misure di contenimento del costo del lavoro**

A) Per i lavoratori in forza all'azienda, prevedere un sistema di decontribuzione del costo del lavoro (riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'anno 2020 per ciascun lavoratore, compresi i contratti a termine).

B) Per le nuove assunzioni a termine prevedere una totale decontribuzione (sia per la quota a carico azienda, sia per quella a carico dipendente).

C) eliminare per gli anni 2020 e 2021 l'applicazione del contributo addizionale



D) o per lo meno eliminare l'applicazione del contributo aggiuntivo dello 0,5% che si applica ad ogni rinnovo di contratto a termine.

- **IVA**

Riduzione o sospensione per almeno un anno per garantire la spinta alle imprese e la competitività sui mercati.

- **Utenze**

Azzeramento accise sui consumi dell'energia elettrica per l'anno 2020.

IMPRESSE DEL TURISMO ORGANIZZATO (Tour Operator e Agenzie di Viaggio)

- **Istituzione di un Fondo Nazionale Emergenze per il comparto del turismo organizzato (TO/ADV)**

È necessario istituire un fondo nazionale emergenze per assicurare la continuità aziendale del comparto, indennizzando così **le cancellazioni registrate, i costi sostenuti per i rimpatri degli italiani dall'estero e l'impossibilità di vendere e produrre fatturato**. Va sottolineato che questa misura è stata stanziata con il decreto "Cura Italia" per altri settori, fra cui Spettacolo, Cultura, Agricoltura e Pesca ma non per il Turismo. Recenti e accreditati studi (Cerved Industry Forecast Covid 2019) stimano nel 2020 una perdita di fatturato per il comparto del turismo organizzato di **circa il 70%** rispetto al 2019. Il **solo segmento del turismo organizzato** produce in Italia un giro d'affari annuo di **oltre 20 miliardi di euro**, rappresenta 13.000 aziende e dà lavoro ad oltre 75.000 addetti. Si propone uno schema analogo a quello già adottato in alcuni Paesi, come la Svizzera, **ossia un prestito di 5 anni a tasso zero e senza garanzie sul 10% del fatturato perso, con restituzione del 50%**. La perdita del 70% del fatturato prevista per il comparto equivale a 9 mesi di fermo e, quindi, a **15 miliardi** (20 mld : 12 mesi x 9 mesi = 15 miliardi). Stanziando la cifra di 3 miliardi di euro, le aziende potrebbero avere accesso a **1,5 mld** a fondo perduto, a parziale ristoro delle conseguenze causate dal blocco dell'attività.

- **Buono Vacanza per acquisto viaggi presso TO e ADV italiane**

Ogni italiano e ogni componente di un nucleo familiare, bambini inclusi, potrà usufruire di un **"buono vacanza" del valore di 250 euro** - sia per l'anno 2020 che per il 2021 - per l'acquisto di un viaggio, di qualsiasi tipo, **presso Agenzie di viaggi e Tour Operator italiani**. In tal modo, si stimolano i cittadini ad andare in vacanza, riducendo la relativa spesa, e si contribuisce al rilancio di un settore che più di tutti ha patito e patirà la crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid19. La filiera turistica è stata la prima a fermarsi e sarà l'ultima a ripartire. E, all'interno di questa filiera, agenzie viaggi e tour operator sono senz'altro le imprese che avranno maggiori difficoltà, avendo una programmazione sia outgoing che incoming e gestendo quindi sia i flussi degli italiani all'estero che quelli degli stranieri in Italia.



- **Riduzione IVA 74-ter dal 22% al 10%**

Il sistema turistico e in particolare dei Tour Operator e delle Agenzie di Viaggio, in questa particolare situazione di crisi determinata dalla pandemia in atto **chiede una revisione dell'aliquota per la vendita di pacchetti turistici dall'attuale aliquota ordinaria del 22% a quella ridotta del 10%**. Tale proposta è funzionale anche all'incremento delle vendite del prodotto Italia, in quanto c'è da considerare che sulle destinazioni extra CEE (ad esempio Egitto, Tunisia, etc) non c'è Iva e questo rende tale prodotto molto più competitivo rispetto all'Italia. La richiesta, solo in parte in deroga ai principi unionali, potrebbe essere attuata dallo Stato con richiesta contestuale all'UE di concedere una relativa deroga. In effetti, le regole unionali vigenti, che per espressa volontà del legislatore unionale dovrebbero essere a breve abbandonate, garantendo una piena libertà degli Stati membri nella fissazione delle aliquote sono le seguenti: obbligo del legislatore nazionale di fissare una aliquota ordinaria unica per tutti i beni e servizi non inferiore al 15% (in Italia è del 22%); per le aliquote ridotte un numero massimo di due aliquote in relazione ai soli beni e servizi elencati nell'allegato III della direttiva Iva; In effetti, la deroga per i Tour Operator potrebbe essere raggiunta in diversi modi:

1) Richiesta di deroga art. 395 della direttiva iva di semplificazione della riscossione dell'imposta con impatto trascurabile sulle entrate allo stadio del consumo, questa scelta sarebbe giustificabile non solo per il coronavirus, ma anche perché i Tour Operator nel momento in cui vendono pacchetti di viaggio vendono, in generale servizi che sono già per previsione unionale al 10% (servizi di trasporto à voce 5 dell'allegato III della direttiva Iva; diritti di accesso a parchi turistici e ad altre attrazioni à voce 7 allegato III; servizi alberghiero à voce 12 dell'allegato III della direttiva Iva; ristorazione à voce 12 bis dell'allegato III della direttiva;

2) Richiesta di un sistema di ventilazione che consenta una corretta ripartizione del carico Iva dei Tour Operator sui diversi servizi che, come indicato nel precedente capoverso sono già di per sé ad aliquota ridotta. Su questo specifico punto riportiamo di seguito una proposta che **non necessita di autorizzazione unionale**:

Modifica normativa

All'art. 74-ter del DPR 633/72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori”.

Relazione: L'integrazione normativa si propone due obiettivi: in primo luogo di rendere neutra, ai fini dell'Iva, l'interposizione dell'agenzia per evitare che i consumatori acquistino direttamente i servizi turistici conseguendo, non solo il risparmio sul margine dell'agenzia ma anche sul differenziale di imposta (tra quella agevolata o nulla prevista per il fornitore del servizio e quella prevista per le agenzie); in secondo luogo di ridurre l'effetto negativo sul margine di ricavo degli operatori turistici, del differenziale di aliquota sussistente fra gli acquisti effettuati per l'allestimento del pacchetto turistico, sovente soggetti ad Iva ridotta o esclusi da tassazione, e la cessione del prodotto al cliente, per la quale è prevista l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria.

Il regime speciale recato dall'art. 74-ter del DPR per le agenzie di viaggio e turismo si basa su un sistema detrattivo “base da base”, in forza del quale l'imposta è calcolata detrando dal corrispettivo, al lordo dell'Iva, pattuito dall'agenzia per la prestazione da essa fornita, l'ammontare dei relativi costi, anch'essi al lordo dell'imposta, sostenuti



dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del cliente. La grandezza così risultante costituisce la base imponibile lorda, sulla quale va operato lo scorporo dell'imposta ai sensi dell'art. 27 del DPR 633/72, onde determinare la base imponibile netta, utile alla quantificazione dell'Iva dovuta. L'assoggettamento a questo regime esclude, ai sensi del terzo comma dell'art. 74-ter, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori. Nella sostanza, l'Iva è liquidata sul margine di ricavo dell'agenzia ed incide quale sottraendo rispetto a questa grandezza, talché finisce per configurarsi come un costo che rimane a carico degli operatori. La distorsione insita nel descritto sistema è da imputarsi al fatto che i beni e i servizi acquistati dall'agenzia per la predisposizione dei pacchetti turistici sono generalmente sottoposti a tassazione con aliquota al 10% (come nel caso dei servizi alberghieri e di ristorazione) ovvero sono esclusi dall'imposizione perché esenti, non imponibili o fuori dal campo di applicazione del tributo (si pensi, in particolare, ai servizi acquisiti in ambito internazionale). Siffatta situazione determina il sorgere di una asimmetria fra l'aliquota corrisposta sui beni e servizi acquisiti e quella calcolata, con il descritto metodo, sul pacchetto venduto: gli stessi beni e servizi acquisiti con Iva ridotta o senza Iva vengono poi ceduti, in quanto parte del pacchetto, ad imposta ordinaria (22%), facendo sì che per gli operatori turistici l'Iva perda il proprio carattere neutrale, per configurarsi (in quanto elemento di erosione del predetto margine di guadagno) come una componente negativa di reddito.

Per rendere il sistema maggiormente conforme ai principi basilari che governano l'imposta sul valore aggiunto, di cui la neutralità è un aspetto fondante, la modifica normativa in questione introduce un nesso di interdipendenza fra l'Iva calcolata "a monte" sui citati beni e servizi e quella applicata "a valle" nella loro rivendita quali componenti del pacchetto turistico, così che in tale fase la tassazione risulti proporzionata all'imposta relativa agli acquisti. In questo modo è possibile ridurre sensibilmente l'incidenza dell'Iva sul margine di ricavo dell'agenzia – che dunque aumenta in egual misura –, con l'effetto di liberare risorse a beneficio di un settore strategico per la competitività del Paese. Ad ogni modo, il descritto procedimento viene introdotto a titolo di mera facoltà, sicché gli operatori, in mancanza di specifica opzione, rimangono liberi di sottostare alle regole generali dettate dall'art. 74-ter.

Sul piano puramente tecnico, tutto ciò comporta l'elaborazione di un sistema di liquidazione dell'Iva simile a quello ad oggi previsto per il commercio al dettaglio dall'art. 24, comma 3 del DPR 633/72, attuato dal DM 24 febbraio 1973, noto come "ventilazione dei corrispettivi". In linea con la richiamata normativa, e comunque secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale, tutto ciò comporta che alla fine di ciascun periodo di liquidazione, le agenzie di viaggio e i tour operator, per determinare il proprio debito Iva dovranno:

1. determinare, distinto per aliquota, l'ammontare globale, al lordo dell'imposta, dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni e per le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori, registrati nello stesso periodo, e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai mesi o trimestri precedenti;
2. stabilire, sulla base del cumulo determinato ai termini del sub a., il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni e servizi soggetti, nell'ambito del cumulo, ad aliquote diverse;



3. ripartire tra le diverse aliquote l'ammontare globale dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei pacchetti turistici registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell'imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione determinati a norma del sub b.);
4. scorporare dai corrispettivi l'imposta inglobata, procedendo ai sensi dell'art. 27, comma 2, del DPR 633/72;
5. determinare a norma dei precedenti alinea – salva la detrazione secondo modalità ordinarie dell'imposta assolta per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui al primo comma dell'art. 74-ter – l'imposta da dichiarare e da versare per ciascun periodo di liquidazione.

- **Provvedimenti urgenti in materia di rimborsi IVA per imprese a credito**

Essendo il settore spesso "produttore di IVA a credito", si propone di introdurre la possibilità di richiedere e ottenere il rimborso mediante una procedura accelerata e uniforme. Di seguito proponiamo una formulazione normativa:

“Con riferimento ai soggetti operanti nei settori identificati dall'art. 8, co. 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dall'art. 61, co. 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, a sostegno della liquidità con lo smobilizzo dei crediti IVA si prevede quanto segue:

a) l'attività di liquidazione dei rimborsi IVA richiesti nella dichiarazione annuale da presentare nel 2020 recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 devono essere effettuati dagli uffici entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso. Entro cinque giorni dall'entrata in vigore della norma il Direttore dell'Agenzia delle Entrate emette un proprio provvedimento per definire una check list standard nazionale, che valorizzi l'urgenza dell'azione di rimborso, escludendo per esempio la richiesta di documenti cartacei, o non agevolmente producibili in formato elettronico, e comunque documenti rilevanti, o disponibili sullo SDI o presso altre pubbliche amministrazioni. Una condotta non conforme al provvedimento direttoriale se reiterata su due o più soggetti o non interrotta su segnalazione del contribuente costituisce grave illecito disciplinare, passibile di licenziamento. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate identifica anche i profili di contribuenti qualificabili come affidabili per i quali i rimborsi possono essere liquidati anche in assenza di istruttoria che potrà essere condotta solo finita la fase di emergenza da Covid-19. I contribuenti affidabili sono identificati sulla base di parametri oggettivi esistenti al 31,12,2019 quali a mero titolo esemplificativo: la storia imprenditoriale, la situazione debitoria pregressa, la situazione creditoria verso la pubblica amministrazione, l'assenza di precedenti per reati economici o fiscali in capo al legale rappresentante.

OBIETTIVO: creare una procedura accelerata di rimborso dei crediti IVA annuali o da parte dell'Agenzia delle Entrate; previsione di una procedura uniforme e presidiata da sanzioni disciplinari per garantire efficacia ed efficienza dei rimborsi.

b) i rimborsi IVA infrannuali possono essere chiesti in ogni caso, anche al di fuori dalle ipotesi regolate dall'art. 38bis, co 2 del dpr 633/1972, con la seguente frequenza: trimestrale per il trimestre solare che termina il 31 marzo 2020, mensile per i restanti mesi dell'anno 2020. Si applicano anche a questi rimborsi tutte le disposizioni della precedente lettera a);



OBIETTIVO: estendere i rimborsi infrannuali da trimestrali a mensili con gli stessi presidi procedurali dei rimborsi annuali.

c) il credito IVA di una liquidazione periodica 2020 deve essere prioritariamente utilizzato in compensazione di un debito IVA non versato relativo a una liquidazione mensile IVA precedente del 2020; la compensazione avviene senza applicazione di sanzioni amministrative.

OBIETTIVO: se c'è un debito periodico 2020 (omesso versamento) lo compenso senza sanzioni con il credito successivo.

2. Decorso il termine previsto al comma 1, lettera a) senza che il rimborso IVA sia stato effettivamente erogato, il credito matura un interesse del [2%] annuo e può essere ceduto a una delle banche che già aderiscono a specifici protocolli stipulati con l'Agenzia delle Entrate concedendo linee di credito aggiuntive basate sull'anticipazione dei crediti Iva, a fronte di un incasso, al netto di eventuali commissioni o altri oneri accessori, non inferiore al [98%] del valore nominale. L'Agenzia delle Entrate sarà tenuta al rimborso integrale del credito ceduto alle banche cessionarie, salvo il caso del dolo, ed eventuali azioni di recupero potranno essere esercitate esclusivamente nei confronti del soggetto cedente il credito IVA o ai sensi del comma successivo. Le cessioni non sono soggette a revocatoria.

OBIETTIVO: se il rimborso non arriva, si apre il canale bancario. L'Agenzia ha già delle banche aderenti a procedure di smobilizzo dei crediti IVA. La banca sa che riceverà sempre il capitale più degli interessi a un tasso conveniente e che l'operazione non è revocabile. Per conto si fissano dei tetti minimi di incasso a tutela delle imprese.

3. Il soggetto che appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa ai sensi del comma 1, lettera a) deve essere iscritto a un albo professionale almeno dal 1° gennaio [[2016]] e risponde in solido, in via sussidiaria, con il cedente nel caso in cui il credito si riveli oggettivamente inesistente per un importo superiore al 20% dell'importo chiesto a rimborso; la responsabilità in parola è solidale e per l'intero importo del credito oggettivamente inesistente nel caso di condotta penalmente rilevante, anche in concorso con il cedente il credito. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate può prevedere anche eventuali indici di affidabilità dei soggetti di cui al presente comma che concorrono con quelli del contribuente per assicurare rimborsi con istruttoria rinviata alla fine dell'emergenza Covid-19.

OBIETTIVO: la garanzia del sistema è nel professionista che attesta il credito. Quindi sono previsti dei presidi di affidabilità per cercare di evitare il ricorso ai disonesti. Per conto il professionista risponde solo sopra una certa soglia, se no deve controllare ogni fattura e diventa impossibile (invece risponde al 100% se il professionista è complice di un reato).

4. Per tutti i soggetti IVA a prescindere dal settore di attività e per tutti i rimborsi IVA richiesti nel periodo d'imposta IVA 2020 i rimborsi stessi sono effettuati: a) anche in assenza delle condizioni di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevista dall'art. 38-bis comma 1 del DPR n. 633/1972; b) è sospeso il comma 4 dell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972.

OBIETTIVO: eliminare per tutti dei presidi in essere che non hanno senso in una situazione di emergenza, se veramente vuoi dare liquidità al sistema.



5. L'attività di gestione ed erogazione dei rimborsi fiscali nell'anno 2020 costituisce attività prioritaria e strategica dell'Agenzia delle Entrate. Le risorse organizzative destinate a tale attività sono potenziale fino al [[300%]] della pianta organica prevista di cui una quota fino al [[150%]] deve essere destinata alla gestione dei rimborsi regolati dal presente articolo. Gli aumenti dell'organico devono essere implementati ed operativi con decorrenza dal terzo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e sono ridotti solo una volta che i tempi di erogazione di tutti i rimborsi IVA siano diventati conformi ai termini del presente articolo o dell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972.

OBIETTIVO: imporre all'Agenzia delle Entrate di organizzarsi con celerità e urgenza per lavorare i rimborsi.

- **Accesso al credito non solo per le PMI**

Nel decreto Cura Italia i provvedimenti in materia di credito sono stati riservati alle PMI, individuate all'art. 56, utilizzando la definizione ex Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Di fatto in questo modo si esclude la maggior parte dei più importanti organizzatori turistici nazionali dalla possibilità di accedere a tali misure e si vanifica l'intento di salvaguardare le aziende strategiche e l'impiego. Si richiede quindi la rimozione di tale limitazione.

- **Disciplina dei voucher per le Agenzie di Viaggi**

In relazione alla funzione imprescindibile dello strumento del voucher per la gestione dei rimborsi stante l'eccezionalità del momento e la sostanziale assenza di liquidità in tutti gli ambiti della filiera turistica, sottoponiamo alla vostra valutazione l'opportunità di prevedere espressamente la facoltà per le Agenzie di Viaggi, anche in relazione alla loro funzione di intermediazione, di provvedere ai rimborsi attraverso voucher allo scopo di superare alcune incertezze interpretative e potenziali ulteriori perdite per il comparto.

Inoltre, numerosi fornitori, per lo più stranieri, si dichiarano indisponibili o comunque creano ostacoli insormontabili ai rimborsi ovvero al rilascio dei voucher compromettendone l'efficacia, aggravando le criticità gestionali per le Agenzie di Viaggi in capo alle quali vengono così posti impropriamente ulteriori insostenibili oneri.

Riteniamo pertanto di dover proporre di valutare la possibilità, per le Agenzie di Viaggi, di provvedere al rimborso nei confronti dei loro clienti nei limiti delle somme o dei voucher ricevuti dai fornitori, consentendo agli stessi clienti di recuperare le eventuali somme residue attraverso la costituzione di un Fondo di garanzia statale ovvero ricorrendo al meccanismo del credito d'imposta.

Consapevoli delle complessità derivanti dall'applicazione di quanto qui proposto non possiamo evitare di sottolineare l'eccezionale gravità della situazione e la concreta prospettiva per il Paese, in assenza di interventi di sostegno altrettanto eccezionali, di perdere definitivamente la capacità industriale nel settore della distribuzione turistica e conseguentemente servizi ai viaggiatori, promozione turistica dei territori, gettito fiscale, mettendo a serio repentaglio il lavoro per circa 20.000 famiglie italiane.



TERME

- **Misure per favorire la ripresa del settore termale**

Le terme rappresentano nel nostro Paese una realtà produttiva complessa ed articolata. Il termalismo è, da sempre, uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire l'unica risorsa economica ed occupazionale in un vasto numero di territori omogeneamente distribuiti lungo tutta la penisola. Per tale ragione è necessario consentire quanto prima la ripresa dell'attività termale, provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID – 19, rendendo disponibili con immediatezza strumenti normativi e risorse. Non è, purtroppo, esagerato sostenere che è a rischio la sopravvivenza dell'intero sistema termale del nostro Paese: 330 stabilimenti presenti in 20 regioni e 170 comuni, che danno lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti.

In tale quadro, sono necessarie **misure immediate** ed **altre di carattere più strutturale**, da adottare nel breve/medio periodo, che tengono conto delle specificità del settore e si aggiungano a quelle previste per la generalità delle imprese e per il sistema turistico in particolare.

Tra le **misure immediate**, quelle di maggior rilievo sono finalizzate ad immettere liquidità nelle imprese:

- a) autorizzare le Aziende Sanitarie Locali ad erogare **entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento**, prevedendo il recupero da parte della ASL degli importi erogati nei sette esercizi successivi. Questo servirebbe a garantire alle aziende termali una provvista di liquidità nell'immediato, senza oneri aggiuntivi per l'Erario;
- b) individuare una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - e dunque senza oneri aggiuntivi – per la **revisione delle tariffe termali**, ferme dalla fine del 2018, offrendo alle imprese un quadro di riferimento certo sul piano finanziario e la possibilità di un recupero, almeno parziale, dei costi di produzione;
- c) rendere **utilizzabili nel triennio 2021-2023, anche per rendere effettivi i nuovi protocolli di cura di cui ai punti che seguono**, le **risorse finanziarie** per cure termali **non spese nel biennio 2019-2020** per mancato raggiungimento dei limiti di spesa.



- d) alleggerire le imprese termali dall'**IVA indetraibile**, che rappresenta, di fatto, un onere aggiuntivo sempre meno sostenibile, attraverso l'istituzione di un **credito d'imposta per l'anno 2021, pari al valore dell'imposta non detratta nell'anno 2019 e di uno per il 2022 pari al valore dell'imposta non detratta nell'anno 2021**. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato è di circa 13mln, che risulterebbero ampiamente compensati da un impulso pressoché certo agli investimenti. In subordine, potrebbe essere previsto almeno un credito d'imposta pari sugli investimenti effettuati nel biennio 2021-2022, pari al 50% dell'investimento stesso;
- e) **Decontribuzione e defiscalizzazione totale del lavoro dipendente** nel settore turistico-termale al 100% nel 2021, al 75% nel 2022 e al 50% nel 2023;
- f) **ripristinare** l'erogazione delle **prestazioni economiche accessorie** alle cure termali agli assicurati **INPS** (art. 5, comma 1, ult. per., l. 323/00), prevedendo protocolli *ad hoc* tra cui anche quelli per la riabilitazione respiratoria conseguente all'infezione da COVID - 19. L'ammontare delle prestazioni predette resterebbe a carico del bilancio dell'Istituto, senza generare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- g) **sospendere** il versamento dei **canoni di concessione mineraria** ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso;
- h) **estendere anche alle aziende termali** di cui alla legge 323/00 **la cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia** con altre forme di garanzia prestate sui finanziamenti, inserendo all'art. 49, comma 1, lett. i), dopo le parole "*turistico-alberghiero*", le parole "*e termali*".

Le **misure strutturali** sono invece le seguenti e si basano principalmente sulla riconosciuta efficacia – anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - delle cure termali anche nella fase della prevenzione e riabilitazione nonché su norme già esistenti che attendono da tempo di essere attuate e che favoriscono la creazione di percorsi integrati di cura/riabilitazione idonei a realizzare risparmi per il sistema sanitario nazionale:

- a) **consentire alle terme di erogare da subito a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e della funzione respiratoria**, attualmente riconosciuti ai soli assicurati dell'INAIL, ampliando il novero delle patologie previste e ricomprendendo anche gli esiti dell'infezione da COVID – 19, con evidenti benefici in termini di abbattimento delle liste d'attesa e di contenimento della spesa sanitaria;



- b) prevedere il ricorso alle cure termali per la **prevenzione di numerose patologie** cronico-degenerative a beneficio di soggetti (**bambini ed over 65**) interessati da maggiori fragilità, peraltro messe in evidenza anche in occasione dell'evento epidemico in corso. La possibilità per i **minori di 14 anni** di essere **esentati dal ticket** e per gli **ultrasessantacinquenni** di effettuare **un secondo ciclo annuale di cure termali**, **ne aumenterebbe certamente la capacità di resistenza alle predette affezioni riducendo nel contempo i tempi di recupero dopo gli eventi morbosi**. L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato sarebbe ampiamente compensato dai risparmi che deriverebbero al sistema sanitario pubblico per la riduzione di ricoveri ospedalieri, utilizzo di farmaci ed oneri sociali;
- c) **sperimentare nuovi modelli di assistenza** attraverso accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali per le finalità di contenimento della spesa sanitaria di cui alla prima “*Spending Review*” (art. 15, comma 13, lett. c-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95) facendo riservare alle regioni apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci, eventualmente anche rivenienti da quelle non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel biennio 2019-2020;
- d) rendere maggiormente efficace il sistema della **ricerca scientifica** attraverso il coinvolgimento prioritario, da parte del Minsalute, del MUR e delle regioni, della FoRST – (Fondazione per la ricerca scientifica termale) per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, valorizzando quanto il settore è stato in grado di realizzare in vent'anni di lavoro e che ha fornito un impulso più che deciso in direzione della ricerca scientifica di qualità;
- e) **agevolare** le imprese nel **reperimento di personale sanitario** per garantire il rispetto degli standard richiesti per attivare i nuovi ambiti di operatività sopra descritti rendendo compatibile il rapporto di lavoro o di convenzione con il S.S.N. del medico prescrittore che non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

IMPRESE DELLA MEETING INDUSTRY

● Misure a sostegno della Meeting Industry

La Meeting Industry rappresenta un comparto strategico per tutta la filiera del turismo, che ha subito ingenti ripercussioni a causa di cancellazioni di eventi e congressi che



avranno effetti devastanti su tutte le aziende da marzo a fine settembre di quest'anno, con danni conseguenti anche sulle altre imprese della filiera; le ripercussioni riguardano in particolare le aziende che rientrano nelle seguenti categorie: organizzazione di convegni e fiere, catering per eventi e banqueting, noleggio e allestimento di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, allestitori, agenzie pubblicitarie, convention bureau territoriali, traduzione e interpretariato, pubbliche relazioni e comunicazione, organizzazione di eventi culturali, teatrali, concerti, organizzazione di feste e cerimonie.

Si richiede quindi l'inserimento di tutta la filiera della Meeting Industry (come sopra definita) nell'elenco dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19.

Si richiede l'estensione temporale dei differimenti e sospensioni di pagamenti e adempimenti di cui all'art. 61 del DL 17 marzo 2020 n. 18 almeno fino al mese di agosto/settembre, allargando la sospensione dei termini anche al versamento delle trattenute delle addizionali regionale e comunale ed applicando la misura anche alle imprese della Meeting Industry.

Si propone inoltre di prevedere misure di sostegno per gli enti organizzatori di fiere non promosse da ICE - già coperte da misure previste per legge - con riferimento ad eventi annullati nel periodo maggio-giugno 2020, sull'esempio della Danimarca, verso la quale la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di 12 milioni di euro per il risarcimento dei danni subiti dagli operatori del settore a causa della cancellazione di eventi di grandi dimensioni.

NAUTICA

- **Riduzione del 50% dei canoni demaniali per il 2020**

Anche il settore porti turistici sarà profondamente colpito dall'emergenza Covid-19. Le agenzie marittime confermano che il transito stagionale di superyacht internazionali richiede una programmazione di lungo periodo, e quindi la stagione nautica 2020 di queste unità è completamente azzerata a causa dell'incertezza sui vincoli sanitari. Gran parte della clientela nazionale invece ha programmato di non mettere le barche in ormeggio nel periodo estivo, lasciandole rimessate nei capannoni o a terra, a causa di difficoltà economiche. Inoltre migliaia di proprietari stranieri di barche ormeggiate nei porti italiani non potranno raggiungere le proprie imbarcazioni in Italia a causa delle restrizioni di viaggio ed ingresso nel nostro paese, con conseguenti problemi di recupero dei crediti.

Le imprese di noleggio e locazione nautica che fanno base nei porti turistici italiani stanno subendo la cancellazione della maggior parte delle prenotazioni, ed avranno quindi enormi difficoltà nel pagamento degli oneri di ormeggio delle proprie flotte.

Infine, centinaia di imbarcazioni non saranno pronte per la stagione estiva a causa di ritardi nei lavori di manutenzione dovuti alla chiusura temporanea dei cantieri.

Si richiede quindi che i canoni demaniali per la nautica da diporto fissati dall'art. 1 comma 251 della l. 296/2006 siano ridotti, per il solo anno 2020, del 50%.



TRASPORTO AEREO

- **Fondo trasporto aereo**

Prevedere che il fondo di dotazione di 500 milioni previsto dal comma 7 dell'art. 79 del Decreto Cura Italia spetti tutti gli operatori aerei e non soltanto a coloro che "esercitano oneri di servizio pubblico".

- **"Tassa sul rumore" e tassa comunale**

Prevedere provvedimenti ad hoc per favorire il rilancio del trasporto aereo, sospendendo per due anni la "tassa sul rumore" che versano i vettori e la tassa comunale dovuta al Comune su cui insiste l'aeroporto. Le due misure potrebbero portare ad una riduzione sul biglietto di circa 10€ pax.

AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI

- **Misure a sostegno del trasporto pubblico di persone**

L'impatto economico dell'emergenza determinata dalla diffusione dell'epidemia Covid-19 per il settore del trasporto turistico è pesantissimo. I numeri sono evidenti: oltre al blocco totale dei servizi di trasporto per viaggi di istruzione/gite scolastiche (almeno fino alla fine dell'anno scolastico) si registra l'azzeramento sine die dei servizi e della programmazione dei servizi in tutti gli altri segmenti del trasporto turistico con autobus (trasporto di gruppi organizzati, turismo congressuale, religioso, crocieristico) e dei servizi di linea commerciali, pure rivolti a turisti.

L'attuale situazione di forte crisi del turismo sta, dunque, investendo in pieno anche le imprese di trasporto turistico con autobus che, come noto, costituiscono parte integrante e di rilievo della filiera turistica del Paese e in quanto tali sono strettamente ed indissolubilmente legate alle relative sorti. Ed, infatti, a differenza di altri vettori (aerei, treni, navi) che rivolgono la propria attività ad un'utenza eterogenea e solo in parte composta da turisti, le imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi di trasporto turistico con autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 (codice ATECO 49.39.09) sono sostanzialmente 'mono-clienti', nel senso che hanno una clientela costituita quasi unicamente da turisti, a seconda dei casi studenti, gruppi organizzati, pellegrini, crocieristi, ecc.

Rispetto agli altri operatori della filiera (alberghi, agenzie di viaggi, ristoratori, ecc.), le prospettive di ripresa per le imprese di trasporto turistico con autobus sono anche a più lungo termine considerato che i servizi offerti sono rivolti a "gruppi di passeggeri" o "pluralità di passeggeri" e che le misure di "distanziamento sociale" sollecitate dalla comunità scientifica sono destinate a perdurare nei prossimi mesi.

In questo gravissimo contesto, si segnalano – ad integrazione delle prime misure già messe in campo dal Governo a sostegno delle imprese con il cd. Decreto "Cura Italia" – alcuni interventi di "emergenza" ritenuti assolutamente indispensabili per sostenere la categoria. Innanzitutto:

- l'istituzione di un **apposito fondo presso il Ministero Beni Culturali e del Turismo destinato alla compensazione dei minori introiti** conseguiti nell'anno 2020 dalle imprese del settore turistico, ivi incluse le imprese di trasporto turistico con autobus e di trasporto di linea commerciale ai sensi della L. n. 218/2003 e del



- D. Lgs. n. 285/2005, in tutti i casi in cui la riduzione degli introiti superi di almeno il 10% la media degli introiti conseguiti nel triennio precedente;
- l'estensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni riguardanti la **sospensione delle rate dei mutui e dei canoni di leasing** assunti per l'acquisto di beni materiali e infrastrutture;
 - la sospensione sino a tutto il 2021 dell'applicazione delle tariffe di accesso alle ZTL urbane (con conseguente allungamento del periodo di validità di abbonamenti e carnet), nonché dei pedaggi autostradali;
 - l'integrazione del disposto di cui all'art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 prevedendo che le procedure di aggiudicazione/acquisto dei servizi di trasporto già effettuate da parte degli Istituti scolastici restino valide e che i servizi vengano semplicemente riprogrammati alla data concordata dalle parti e comunque entro un anno dalla data inizialmente prevista per l'effettuazione del servizio. La stessa misura – i.e. riprogrammazione del viaggio entro il termine di un anno - dovrebbe essere individuata anche per tutti i contratti di trasporto turistico con autobus stipulati per viaggi di gruppi organizzati in programma almeno fino al prossimo mese di ottobre 2020, ancorchè non sia ancora intervenuto il pagamento dei corrispettivi;
 - la proroga di diritto (anche in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice Appalti), per la durata di un anno degli attuali affidamenti di servizi di trasporto scolastico in scadenza al termine del corrente anno scolastico;
 - l'innalzamento a 1 milione di euro del limite annuo di compensazione di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000 applicabile alle imprese di cui alla L. n. 218/2003 e al D. Lgs. n. 285/2005 (intervento tanto più necessario in quanto si tratta di soggetti strutturalmente a credito IVA);
 - il riconoscimento di sgravi contributivi alle imprese del settore, a partire dal momento di cessazione degli interventi statali di integrazione salariale sino al 31 dicembre 2022;
 - l'istituzione per l'anno 2021, di un fondo presso il Ministro dell'Istruzione destinato al potenziamento dell'offerta formativa attraverso il finanziamento di viaggi di istruzione/uscite didattiche;
 - il riconoscimento di sconti/agevolazioni fiscali per l'acquisto, nel 2021, di servizi di trasporto turistico/viaggi da effettuare in Italia.

TAX FREE SHOPPING

- **Estensione sospensioni versamenti al Tax Free Shopping**

Altra misura necessaria è quella della tutela delle imprese del tax free shopping rimaste oggi fuori da ogni misura di sostegno pur essendo parte integrante della filiera turistica. Chiediamo quindi che siano aggiunte fra le attività dell'art. 61 a cui si applica la sospensione dei versamenti.

- **Abbassamento soglia “Minimum Spending” Tax Free Shopping**

Al fine di rilanciare il settore si richiede che sia abbassata a 70€ la soglia di spesa minima per l'accesso al Tax Free Shopping (attualmente è di 154,95 ovvero pari alle 300mila lire previste dalla norma del 1993). Si avrebbero molteplici effetti positivi: i turisti



internazionali godrebbero di una maggiore facilità nello shopping anche per settori legati alla piccola manifattura e all'artigianato; lo Stato vedrebbe l'emersione di pagamenti in contanti non tracciati nelle fasce di prezzo inferiori ai 154,95 euro, per cui oggi non viene richiesta la fattura TFS; i commercianti, soprattutto i più piccoli, potrebbero aumentare le proprie vendite.

CAMBIIVALUTE

- **Estensione sospensioni versamenti ai cambiavalute**

Le società di cambiavalute fanno parte a tutti gli effetti del comparto turistico, con punti operativi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni nei centri delle città d'arte, e fino al ritorno in Italia di turisti extra europei subiranno inevitabilmente gli effetti di questa crisi. A tal riguardo, si pensi come solo dal 1 al 9 marzo 2020 la caduta del fatturato del settore si sia attestata a valori superiori dell'80%, con proiezioni oltremodo peggiorative (a marzo è superiore al 95%). Per queste ragioni chiediamo che tali attività, cioè quelle iscritte nell'apposito registro ex art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/201, siano considerate fra le categorie "maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica" e possano usufruire delle sospensioni dei versamenti di cui all'art. 61 del Cura Italia.

PARCHI A TEMA E SPETTACOLO VIAGGIANTE

- **Inclusione parchi divertimento fra imprese turistiche**

Il settore dei parchi divertimento (ATECO 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici) non è annoverato tra le imprese turistiche ricettive, ma è visitato annualmente da 18 milioni di persone, tra pubblico italiano e straniero (dati SIAE) e ha ricavi per oltre 400 milioni di euro, con un volume di affari che con l'indotto raggiunge il miliardo di euro. I parchi divertimento sono grandi attrattori turistici e svolgono un ruolo fondamentale per l'incoming di alcuni territori, come la Riviera adriatica e il Gardesano. Il settore intermedia direttamente oltre 1 milione di pernottamenti l'anno e risponde alla forte domanda del turismo esperienziale. Si richiede quindi che vengano annoverati fra le imprese turistiche all'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

- **Occupazione suolo pubblico**

Gli esercenti dello spettacolo viaggiante (luna park) sono in questo momento inoperativi e sostano con abitazioni mobili e attrazioni su suolo pubblico, continuando a pagare il canone o.s.a.p. o la Tosap. Si richiede che il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Cura Italia sia esteso anche a questa categoria che opera per la maggioranza dei casi su suolo pubblico comunale o demaniale.

- **Indennità stagionali**

Estensione anche ai lavoratori dipendenti dei parchi divertimento e dei giardini zoologici delle indennità previste dall'articolo 29 del Cura Italia per lavoratori del turismo.

- **Lavoratori stagionali non ancora assunti**

L'inserimento dei dipendenti dei parchi divertimento e giardini zoologici nel decreto Cura Italia 2, che introdurrà prevedibilmente forme di tutela dei lavoratori stagionali delle imprese turistiche, non ancora assunti.



- **Semplificazione rilascio licenza**

Sburocratizzazione e semplificazione dell'attività delle Commissioni di vigilanza finalizzata al rilascio della licenza di cui all'art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) per le attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

- **Sospensione utenze e tributi locali**

Sospensione dei pagamenti e rateizzazione dei consumi di energia elettrica e tributi locali per le attività di spettacolo viaggiante, per 120 giorni a decorrere dal mese di febbraio

CAMPEGGI, TURISMO ALL'ARIA APERTA E STABILIMENTI BALNEARI

- **Irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto**

Le strutture turistiche all'aria aperta in Italia sono seconde solo al comparto alberghiero, con oltre 60 milioni di presenze turistiche annuali; si propone di trovare una soluzione alla controversia relativa all'accatastamento delle unità mobili collocate nei campeggi di cui all'art. 3, lett. e.5), d.p.r. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia, escluse da ogni loro rilevanza anche a fini edilizi ed urbanistici.

Proponiamo di chiarire la non accatastabilità degli allestimenti mobili collocati stagionalmente nelle strutture ricettive all'aperto dai gestori nell'ambito della propria attività imprenditoriale turistica, in quanto **non costituenti beni strutturalmente connessi al suolo ma parti mobili**, funzionali al processo produttivo dell'azienda turistica. Sarebbe opportuno precisare con una nuova norma mira che la previsione di cui all'art. 1, comma 21, l. 208/2015, laddove chiarisce che sono irrilevanti ai fini catastali gli elementi che non siano strutturalmente connessi a tali immobili, nonché le componenti impiantistiche di varia natura integranti parti mobili funzionali allo specifico processo produttivo dell'azienda, trovi applicazione anche per i soli allestimenti mobili quali roulotte, campers, case mobili, collocati in strutture ricettive all'aperto di cui all'art. 3, lett. e.5), d.p.r. 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia, che infatti esclude ogni loro rilevanza anche a fini edilizi ed urbanistici.

Di seguito la proposta normativa:

“All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole “funzionali allo specifico processo produttivo” sono inserite le seguenti: “, compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

- **Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime**

L'attuale emergenza sanitaria ha affossato totalmente il settore del turismo in Italia, in particolare quello balneare che si sviluppa sui tratti di costa nelle spiagge nonché in strutture ricettive all'aperto collocate nei pressi dei litorali, aggravando problemi preesistenti che debbono necessariamente essere risolti in una prospettiva di immediato e celere rilancio del settore non appena risolta l'attuale situazione epidemiologica. Ciò non può prescindere dalla risoluzione del problema della gestione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa e ricettiva, che neppure dopo la proroga disposta con la l. 145/2018 ha trovato concreta soluzione. In tale prospettiva si propone



dunque di escludere tale tipologia di concessioni demaniali marittime, aventi a oggetto la valorizzazione di beni demaniali e non l'espletamento di servizi, dal concetto di servizi di cui alla direttiva "Bolkestein" n. 2006/123/CE.

Ciò in linea con la normativa vigente, che da sempre concepisce come oggetto delle concessioni demaniali marittime «l'occupazione e l'uso ... di beni demaniali» (art. 36 cod. nav. – Concessione di beni demaniali) e non già i servizi sugli stessi beni esercitati. È quindi inserita una specifica esclusione all'art. 2 del d.lgs. 59/2010, relativo appunto ai casi esclusi dall'applicazione della tale normativa. La previsione non è stata inserita in altri articoli, come l'art. 7, poiché quest'ultimo attiene all'esclusione di specifici servizi, mentre nel caso delle concessioni si tratta unicamente di beni, non di servizi.

Di seguito la proposta normativa:

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59/2010, dopo la lettera c), è inserita la seguente nuova lettera: "d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494."

IMPRESE DELL'INTRATTENIMENTO

- **Ammortizzatori sociali lavoratori intermittenti**

Stante il diffuso e abituale ricorso nelle aziende dell'intrattenimento alla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro intermittente si richiede l'inclusione tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (sia Cassa integrazione in deroga che Fis) anche dei lavoratori intermittenti, contrattualizzati alla data del 23 Febbraio 2020, nel limite della media delle giornate di lavoro effettuate nel semestre precedente la chiusura coattiva dell'attività imprenditoriale.

- **Sospensione pagamento affitti e tutela morosi/inadempienti**

Sospensione del pagamento degli affitti, delle pigioni, compresi i canoni demaniali e degli oneri assimilati per tutta la durata dell'emergenza, anche attraverso uno specifico intervento normativo che inibisca azioni da parte dei locatori per tutte le aziende che risultassero morose e/o inadempienti a causa della sospensione della propria attività di pubblico spettacolo

- **Nuove linee di credito**

Rapida possibilità di accedere a nuove linee di credito, garantite dallo Stato, al fine di assicurare quella liquidità indispensabile per la sopravvivenza delle aziende anche attraverso un finanziamento erogato dalle banche e garantito dallo stato pari al 10% del fatturato del 2019, e rimborsabile con prima rata dopo 12 mesi in 5 anni con tasso di interesse legale.

- **Rimborsi IVA**

Semplificazione e velocizzazione delle procedure per i rimborsi I.V.A. a credito alle aziende.



APPALTI/CONCESSIONI MUSEALI

- **Indennità imprese culturali e creative**

Si propone di riconoscere un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione in misura non inferiore all'80% del corrispettivo contrattualmente previsto quanto agli appalti e in misura non inferiore all'80% degli incassi medi degli analoghi periodi temporali delle annualità 2018 e 2019 quanto alle concessioni. Ciò affinché le imprese culturali e creative possano superare la fase di azzeramento forzato dei propri ricavi e possano quindi sostenere i costi delle proprie strutture organizzative, progettuali, creative e amministrative che, pur in periodo di chiusure forzose e pur in presenza di ammortizzatori sociali, si trovano a dover operare e a dover rispondere delle obbligazioni contrattuali assunte verso le imprese e i professionisti della filiera. La proposta, dunque, consente di non azzerare il patrimonio culturale e immateriale consolidato dalle imprese culturali e creative, riducendo il rischio di una inoperatività futura nel settore.

- **Prolungamento contratto pubblico di servizio alle imprese culturali e creative**

Le imprese culturali e creative che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, dovrebbe essere riconosciuto – su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni – un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2023.

Ciò consentirebbe alle imprese culturali e creative di trovare una stabilizzazione dei propri ricavi e dei propri introiti finanziari, innanzitutto per dare stabilità ai livelli occupazionali in essere nonché per consentire alle stazioni appaltanti di verificare, al termine dell'emergenza epidemiologica, i flussi di ricavo dei servizi da affidare in concessione sulla cui base potranno avvenire nuovi affidamenti. Inoltre, andrebbe consentito alle stazioni appaltanti di effettuare, nel confronto con le imprese culturali e creative, le modifiche ai contratti pubblici tenendo conto delle mutate esigenze nella gestione dei servizi ad esito della cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.